



ORDINANZA del 16-12-2019 N. Reg. Gen. 107

Registro interno n. 22

**Oggetto: MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA:
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nei luoghi dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto INEMAR 2015, la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del Benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile – e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014;
- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure e che, di contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da Arpav su tutto il territorio regionale, evidenzia come il PM10 ed il Benzo(a)pirene permangano inquinanti critici con frequente superamento dei limiti di legge e dei valori obiettivo;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Ponte Nelle Alpi (BL) risulta inserito nell'Area Valbelluna (IT0516);
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il *"Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"*, sottoscritto da: Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la Deliberazione della Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli:
- livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4 (quattro);
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- la stazione di riferimento per il Comune di Ponte Nelle Alpi è "Parco Città di Bologna" nel comune di Belluno;

PRESO ATTO

delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto in data 06/09/2018 e 05/09/2019 e degli incontri tra i Comuni capoluogo, con i quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;

VISTI:

- il Protocollo di Intesa, tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

VISTI altresì:

- la L. R. Veneto 33/85 e successive modifiche ed integrazioni *“Norme per la tutela dell'ambiente”*;
- la Legge 10/1991 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*;
- il D. Lgs 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;
- L. R. Veneto n. 11/2001 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*;
- il D. Lgs 155/2010 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- il DPR 74/2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192”*;
- l'articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni *“ di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili(PM10)”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 *“Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”*;
- il DM 186/2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;

ORDINA

a decorrere dal **01/01/2020 al 31/03/2020** nell'intero territorio comunale:

con **livello “ Nessuna allerta ” - verde:**

1) la temperatura media in ambiente non potrà superare i:

- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono fatte salve le deroghe previste per le case di cura e/o di riabilitazione, le case di riposo, gli ambulatori medici, le scuole per l'infanzia e le scuole primarie, di primo e secondo grado, le abitazioni con ammalati, ultrasessantacinquenni e bambini fino all'età di cinque anni.

Temperatura media misurata ai sensi del DPR 74/2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192”*.

2) il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, ecc...), d'ora in poi, *“stufe a legna”*, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori

previsti almeno per la classe **3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministeriale n. 186 del 7.11.2017 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

3) il divieto di combustioni all'aperto anche in ambito rurale dal 01 gennaio 2020 e fino al 31 marzo 2020, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:

- a) dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- b) di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante conifere e le resinose in genere;
- c) di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali previsti dall'art. 185, comma 1, lettera f) del Testo Unico in materia ambientale, paglia, sfalci e potature, effettuate nel luogo di produzione e che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione di rifiuti. In quest'ultimo caso, l'abbruciamento deve essere effettuato sotto stretta sorveglianza. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei suddetti residui è sempre vietata. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). Diversamente, il materiale deve essere conferito presso l'ecocentro.

Fanno eccezione alla suddetta regola generale i barbecue ed i fuochi utilizzati per la preparazione dei cibi in apposite strutture ed attrezzature; ovviamente permane il divieto a chiunque di accendere fuochi finalizzati ad effettuare il barbecue o altre attività relative alla cottura dei cibi all'aperto in spazi pubblici e privati fuori dalle apposite attrezzature e durante i periodi in cui vigono particolari norme di divieto;

Lo svolgimento di manifestazioni tradizionali come “Brusa la vecia”, “San Nicolò”, “Pan e vin” e simili possono essere effettuate, purchè vengano comunicate anticipatamente, all'ufficio di polizia locale, almeno tre giorni prima della loro effettuazione e nel rispetto delle seguenti regole e ovviamente quando non vigono particolari norme di divieto come detto nei commi precedenti:

- * l'accensione del falò tradizionale dovrà essere di ridotte dimensioni;
- * gli organizzatori dovranno essere in possesso della disponibilità delle aree su cui svolgeranno la manifestazione;
- * alla manifestazione dovrà essere preposto un servizio di vigilanza e di pronto intervento sanitario e con mezzi antincendio;
- * il falò dovrà essere lontano da abitazioni, veicoli, strade, ferrovie e boschi;
- * la manifestazione dovrà essere assicurata verso terzi;
- * l'area in cui verrà effettuato il falò dovrà essere bonificata al termine della manifestazione;
- * potrà essere bruciata solo legna e scarti vegetali provenienti da potature con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuto;
- * è vietato l'impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi e il lancio o l'introduzione all'interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale esplodente;
- * è vietata l'accensione del materiale con torce a gas;
- * gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal falò in modo da non arrecare pericolo o danno e dovranno essere segnalate ed opportunamente lasciate libere delle vie di fuga;
- * dovrà essere garantito, prima di abbandonare il luogo della manifestazione, il completo spegnimento del fuoco, delle braci e la completa combustione del materiale;
- * la manifestazione non dovrà svolgersi in presenza di forte vento.

con livello di allerta 1 – arancio:

1) la temperatura media in ambiente non potrà superare i:

◦ 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;

◦ 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le deroghe previste per; le case di cura e/o di riabilitazione, le case di riposo, gli ambulatori medici, le scuole per l'infanzia e le scuole primarie, di primo e secondo grado, le abitazioni con ammalati, ultrasessantacinquenni e bambini fino all'età di cinque anni.

Temperatura media misurata ai sensi del DPR 74/2013 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192*”,

2) il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, ecc...), d'ora in poi, “stufe a legna”, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministeriale n. 186 del 7.11.2017 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

3) il divieto di combustioni all'aperto anche in ambito rurale dal 01 gennaio 2020 e fino al 31 marzo 2020, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:

a) dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;

b) di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante conifere e le resinose in genere;

c) di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali previsti dall'art. 185, comma 1, lettera f) del Testo Unico in materia ambientale, paglia, sfalci e potature, effettuate nel luogo di produzione e che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione di rifiuti. In quest'ultimo caso, l'abbruciamento deve essere effettuato sotto stretta sorveglianza. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei suddetti residui è sempre vietata. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). Diversamente, il materiale deve essere conferito presso l'ecocentro.

Fanno eccezione alla suddetta regola generale i barbecue ed i fuochi utilizzati per la preparazione dei cibi in apposite strutture ed attrezzature; ovviamente permane il divieto a chiunque di accendere fuochi finalizzati ad effettuare il barbecue o altre attività relative alla cottura dei cibi all'aperto in spazi pubblici e privati fuori dalle apposite attrezzature e durante i periodi in cui vigono particolari norme di divieto;

Lo svolgimento di manifestazioni tradizionali come “Brusa la vecia”, “San Nicolò”, “Pan e vin” e simili possono essere effettuate, purchè vengano comunicate anticipatamente, all'ufficio di polizia

locale, almeno tre giorni prima della loro effettuazione e nel rispetto delle seguenti regole e ovviamente quando non vigono particolari norme di divieto come detto nei commi precedenti:

- * l'accensione del falò tradizionale dovrà essere di ridotte dimensioni;
- * gli organizzatori dovranno essere in possesso della disponibilità delle aree su cui svolgeranno la manifestazione;
- * alla manifestazione dovrà essere preposto un servizio di vigilanza e di pronto intervento sanitario e con mezzi antincendio;
- * il falò dovrà essere lontano da abitazioni, veicoli, strade, ferrovie e boschi;
- * la manifestazione dovrà essere assicurata verso terzi;
- * l'area in cui verrà effettuato il falò dovrà essere bonificata al termine della manifestazione;
- * potrà essere bruciata solo legna e scarti vegetali provenienti da potature con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuto;
- * è vietato l'impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi e il lancio o l'introduzione all'interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale esplodente;
- * è vietata l'accensione del materiale con torce a gas;
- * gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal falò in modo da non arrecare pericolo o danno e dovranno essere segnalate ed opportunamente lasciate libere delle vie di fuga;
- * dovrà essere garantito, prima di abbandonare il luogo della manifestazione, il completo spegnimento del fuoco, delle braci e la completa combustione del materiale;
- * la manifestazione non dovrà svolgersi in presenza di forte vento.

4) il divieto di spandimento dei liquami zootecnici;

con livello di allerta 2 – rosso:

1) la temperatura media in ambiente non potrà superare i:

- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le deroghe previste per; le case di cura e/o di riabilitazione, le case di riposo, gli ambulatori medici, le scuole per l'infanzia e le scuole primarie, di primo e secondo grado, le abitazioni con ammalati, ultrasessantacinquenni e bambini fino all'età di cinque anni.

Temperatura media misurata ai sensi del DPR 74/2013 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192*”,

2) il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, ecc...), d'ora in poi, “stufe a legna”, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministeriale n. 186 del 7.11.2017 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

3) il divieto di combustioni all'aperto anche in ambito rurale dal 01 gennaio 2020 e fino al 31 marzo 2020, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:

- a) dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- b) di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante conifere e le resinose in genere;
- c) di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali previsti dall'art. 185, comma 1, lettera f) del Testo Unico in materia ambientale, paglia, sfalci e potature, effettuate nel luogo di produzione e che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione di rifiuti. In quest'ultimo caso, l'abbruciamento deve essere effettuato sotto stretta sorveglianza. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei suddetti residui è sempre vietata. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). Diversamente, il materiale deve essere conferito presso l'ecocentro.

Fanno eccezione alla suddetta regola generale i barbecue ed i fuochi utilizzati per la preparazione dei cibi in apposite strutture ed attrezzature; ovviamente permane il divieto a chiunque di accendere fuochi finalizzati ad effettuare il barbecue o altre attività relative alla cottura dei cibi all'aperto in spazi pubblici e privati fuori dalle apposite attrezzature e durante i periodi in cui vigono particolari norme di divieto;

Lo svolgimento di manifestazioni tradizionali come “Brusa la vecia”, “San Nicolò”, “Pan e vin” e simili possono essere effettuate, purché vengano comunicate anticipatamente, all'ufficio di polizia locale, almeno tre giorni prima della loro effettuazione e nel rispetto delle seguenti regole e ovviamente quando non vigono particolari norme di divieto come detto nei commi precedenti:

- * l'accensione del falò tradizionale dovrà essere di ridotte dimensioni;
- * gli organizzatori dovranno essere in possesso della disponibilità delle aree su cui svolgeranno la manifestazione;
- * alla manifestazione dovrà essere preposto un servizio di vigilanza e di pronto intervento sanitario e con mezzi antincendio;
- * il falò dovrà essere lontano da abitazioni, veicoli, strade, ferrovie e boschi;
- * la manifestazione dovrà essere assicurata verso terzi;
- * l'area in cui verrà effettuato il falò dovrà essere bonificata al termine della manifestazione;
- * potrà essere bruciata solo legna e scarti vegetali provenienti da potature con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuto;
- * è vietato l'impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi e il lancio o l'introduzione all'interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale esplodente;
- * è vietata l'accensione del materiale con torce a gas;
- * gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal falò in modo da non arrecare pericolo o danno e dovranno essere segnalate ed opportunamente lasciate libere delle vie di fuga;
- * dovrà essere garantito, prima di abbandonare il luogo della manifestazione, il completo spegnimento del fuoco, delle braci e la completa combustione del materiale;
- * la manifestazione non dovrà svolgersi in presenza di forte vento.

4) il divieto di spandimento dei liquami zootecnici;

AVVISA

- che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - ✓ il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - ✓ il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che a chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D. Lgs, 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689/1981;
- che a chiunque violi le rimanenti disposizioni verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689/1981, salvo norme speciali;

INFORMA

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Parco Città di Bologna e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:
 - la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
 - si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.
 Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva della propria "stufa a legna" possa fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

INVITA

- a non installare "stufe a legna" con classe emissiva inferiore alle "3 stelle";
- a non installare di "stufe a legna" con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" a partire dal 01/01/2020;
- a non utilizzare generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali;

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante;
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad area (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a bruciare nelle stufe legna secca (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40 %). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione: non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è un elevato consumo di combustibile): lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di sollevamento delle polveri.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL SINDACO

VENDRAMINI PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.